

**REGOLAMENTO (CE) N. 197/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 gennaio 1999**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-**  
**frutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,  
 del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione  
 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per  
 quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore  
 degli ortofruttili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regola-  
 mento (CE) n. 1287/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, para-  
 grafo 6,  
 considerando che il regolamento (CE) n. 2379/98 della  
 Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi indicativi previsti  
 per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli  
 richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;  
 considerando che, sulla base delle informazioni di cui la  
 Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indi-  
 cativi risultano superati per le nocciole con guscio, le noci  
 comuni con guscio, i limoni e le uva da tavola;  
 considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per  
 i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra  
 il 16 novembre 1998 e il 14 gennaio 1999, per le nocciole  
 con guscio, le noci comuni con guscio, i limoni e le uva

da tavola, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore  
 al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi  
 richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di  
 esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regola-  
 mento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 16 novembre 1998 e  
 il 14 gennaio 1999, sono fissati nell'allegato del presente  
 regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli  
 richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo  
 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel  
 quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uru-  
 guay Round.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio  
 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1999.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 4. 11. 1998, pag. 15.